

Contoinsvizzera.com

Tassazione dell'oro da investimento

Disclaimer

In questa guida viene spiegata la tassazione dell'oro da investimento, in particolare dell'oro fisico detenuto all'estero con strumenti di vario tipo.

Alcuni elementi, collegati a nuove leggi o a condizioni e politiche commerciali delle singole banche, possono essere soggetti a cambiamenti. E' quindi opportuno verificare che le leggi e le condizioni riportate in questa Guida siano ancora valide.

La guida è soggetta al CopyRight - Creative Commons CopyRight. Non possono essere riprodotti parti del testo senza il preventivo consenso degli autori.

Tassazione oro da investimento

Di fronte alle varie crisi finanziarie e alla continua incertezza dell'economia italiana, molti investitori italiani negli ultimi anni si sono rivolti ai cosiddetti beni rifugio (oro, argento, diamanti etc.).

La richiesta di questi beni quindi ha di fondo le stesse motivazioni dell'apertura di un conto corrente in Svizzera, vale a dire la sicurezza e la tutela dei propri risparmi.

Alcuni hanno poi unito alla sicurezza di un deposito in Svizzera, l'investimento in un bene rifugio, in particolare:

- depositando per esempio oro fisico presso le cassette di sicurezza delle banche svizzere;
- aprendo conti metalli presso le stesse banche svizzere o altri intermediari come BullionVault, Pro Aurum etc.

Per tale ragione diversi lettori ci hanno chiesto chiarimenti sulla tassazione dell'oro e di questi strumenti. Abbiamo quindi deciso di dedicare una miniguia all'argomento.

Premessa importante: tutto quanto riportato in questa guida riguarda soggetti residenti in Italia che operano non in regime di impresa (investitori privati).

Oro da investimento

Cominciamo a fare un po' di chiarezza sui vari modi tramite cui si può investire in oro.

Anzitutto parlando di oro da investimento, dobbiamo distinguere l'investimento:

1. finanziario (o di carta): sono strumenti finanziari il cui valore è correlato direttamente o indirettamente all'oro. Es. gli ETF (o meglio ETC) sull'oro, o anche azioni di società aurifere;
2. fisico: si tratta di monete e lingotti in oro con caratteristiche particolari.

Esiste poi oggi una sorta di investimento ibrido in oro fisico tramite i conti metalli e i vault o caveau (ci sono poi differenze tra uno e l'altro) nel senso che con questi strumenti si investe in oro fisico ma virtuale, in quanto non c'è l'effettivo possesso, ma il tutto è una semplice scrittura contabile (a volte si può parlare di semplice custodia mentre in altri casi non è assicurato il reale deposito fisico del metallo posseduto).

In questa guida ci riferiamo in particolare all'oro fisico, incluso quello depositato presso conti metalli o custodito nei caveau (vault). L'oro finanziario infatti è di fatto un semplice investimento finanziario che va quindi trattato alla stregua di qualsiasi altro investimento in azioni o fondi di investimento (anche gli ETF sono fondi).

Oro fisico

Non tutto l'oro fisico è considerato alla stregua di un investimento. Per distinguere i vari casi dobbiamo attenerci alla normativa, in particolare la Legge 7/2000 che individua tre diverse categorie di oro fisico:

1. l'Oro da investimento inteso come:

“il metallo lavorato in lingotti e in placchette di peso accettato dal mercato dell'oro ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi”.

Sono inoltre da intendere come Oro da investimento “le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800 e vendute ad un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esso contenuto ...”

2. la seconda categoria è il materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale;
3. l'ultima categoria è la più ampia, infatti comprende tutto ciò che rimane fuori dalle prime due definizioni, come “il cosiddetto oro da gioielleria ad uso ornamentale” , “oro per la componentistica elettronica” , “l'oro per scopi medici e diagnostici” ...

Questa distinzione è importante perché solo l'oro della prima categoria è considerato un investimento e come tale soggetto alla tassazione che illustreremo in questa miniguia. In dettaglio:

“1 - L'Oro in forma di Lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'Oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli.

2 - Le monete d'Oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'Oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri. (Legge 7/2000)”.

Sono quindi investimenti in oro i lingotti e le monete con le caratteristiche di cui sopra. Tra le monete rientrano per esempio i famosi marenghi italiani, le sterline d'oro inglesi, i maple leaf canadesi , i panda cinesi, i Krugerrand sudafricani, l'Eagle americana, la Nugget australiana, la Filarmonica di Vienna ... solo per citare le più note e conosciute.

L'Iva

La prima importante conseguenza della distinzione appena accennata, è che l'oro da investimento non è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 11, del D. P.R. 633/1972 e della Legge n° 7 del 17 Gennaio 2000.

Se quindi acquisti un gioiello in oro, pagherai l'Iva, mentre se acquisti una moneta d'oro da investimento non la pagherai.

Attenzione: ripetiamo che questa esenzione vale solo per i privati cittadini che investono in oro. Se operi come azienda il discorso cambia e ti consigliamo di farti supportare da un commercialista visto le diverse implicazioni fiscali.

L'oro da investimento non è soggetto a Iva nella maggioranza dei paesi europei e occidentali in genere, inclusa la Svizzera. Anche in fase di importazione o esportazione di oro dalla Svizzera, non dovremo quindi pagare dazi.

Questo non esime però da due importanti obblighi che descriveremo di seguito:

1. la dichiarazione presso l'UIF (Ufficio Informazioni Finanziarie ovvero la Banca d' Italia) in caso di transazioni di importo superiore ai 12.500 euro;
2. la dichiarazione alla dogana in caso di controvalori superiori ai 10.000 euro.

Dichiarazione di acquisto

Da questa pagina potrai trovare tutte le informazioni relative agli obblighi di dichiarazione per acquisti in oro di importo superiore a 12.500 euro:
<http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/>

Per comodità riportiamo di seguito le principali indicazioni, consigliando comunque per il futuro di tener d'occhio gli aggiornamenti della pagina ufficiale dell'Uif.

“L'obbligo di dichiarazione delle operazioni in oro è previsto per le transazioni effettuate sul territorio nazionale, nonché per i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro di importo pari o superiore a **euro 12.500**. In particolare:

- le operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale ed i trasferimenti al seguito dall'estero, relative ad un dato mese di riferimento, devono essere segnalate alla

UIF entro la fine del mese successivo a quello nel quale l'operazione è stata compiuta (**segnalazione mensile a consuntivo**)

- le operazioni di trasferimento al seguito verso l'estero, invece, devono essere comunicate alla UIF prima dell'attraversamento della frontiera (**dichiarazioni preventive**). In tali casistiche, copia della dichiarazione e del documento che ne attesta l'avvenuta trasmissione devono accompagnare l'oro al momento dell'attraversamento della frontiera. Qualora la dichiarazione preventiva, e quindi il trasferimento al seguito verso l'estero, sottintenda una operazione di vendita, o altra che preveda un passaggio di proprietà dell'oro, dovrà essere indicata nella dichiarazione preventiva anche la tipologia di operazione e i dati identificativi della controparte. **Tale operazione dovrà altresì essere ricompresa nella segnalazione mensile a consuntivo.**

Le modalità di produzione e di invio alla UIF delle segnalazioni delle operazioni in ORO sono disciplinate dalla [Comunicazione UIF del 1° Agosto 2014](#), che prevede la trasmissione delle stesse, in modalità telematica, utilizzando le funzionalità disponibili sul [portale Infostat-UIF](#) a partire del 1° dicembre 2014”.

Come si vede, l'obbligo dichiarativo sussiste solo sulla singola transazione superiore alla soglia indicata. E' comunque opportuno evitare comportamenti chiaramente elusivi, quali potrebbero esser considerati più acquisti ravvicinati di somme di oro leggermente inferiori a tale soglia.

In caso di mancata dichiarazione, può scattare la sanzione dal 10 al 40% del valore negoziato.

Dogana

L'oro da investimento è assimilato al denaro contante, titoli e altri valori mobiliari. Pertanto è soggetto agli stessi obblighi di dichiarazione all'Agenzia delle Dogane in caso di passaggio alla Dogana per controvalori superiori a 10.000 euro.

Sulle modalità e ogni altro dettaglio relativo a questa dichiarazione, rimandiamo alla guida “Dichiarazione Fiscale” dove all'inizio c'è un intero sottocapitolo dedicato all'argomento.

Tasse sui guadagni

Abbiamo visto che la prima conseguenza dell'oro individuato come investimento, è che non viene considerato un bene di consumo e quindi non è soggetto a IVA.

Non sorprenderà quindi che, essendo assimilati ad un investimento, lingotti e monete siano soggetti alle medesime tasse degli investimenti. Per cui, in caso di guadagni dalla compravendita, si pagherà l'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza.

Come determinare la plusvalenza

Quando si vende il proprio oro da investimento, si può generare una plusvalenza di natura finanziaria che la legislazione italiana sottopone a tassazione con l'applicazione di un'imposta sostitutiva attualmente pari al 26% (art. 67 del TUIR).

La base imponibile soggetta a tassazione è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito alla vendita e il suo valore di acquisto (art. 68 del TUIR).

E' molto importante farsi dare e conservare la documentazione dell'atto di acquisto del metallo. A maggior ragione oggi visto che nel 2024 sono scattate importanti novità sul fronte fiscale per la compravendita di oro fisico da investimento in Italia.

Fino al 31 dicembre 2023 in mancanza di documenti che attestavano il costo di acquisto, gli eventuali guadagni erano calcolati prendendo in considerazione solo il 25% del prezzo di vendita dell'oro o dell'argento e applicando un'aliquota del 26 per cento. In sostanza la tassazione era pari al 6,5% visto che colpiva solo un quarto della plusvalenza ((articolo 68, comma 7, lettera d del TUIR).

Il disegno di legge di bilancio ha cambiato le regole del gioco: dal primo gennaio la tassazione del 26% viene applicata sul 100% della differenza tra prezzo di acquisto e vendita. Un cambiamento radicale che va ad impattare in maniera profonda sul sistema di tassazione.

Del resto negli ultimi decenni il prezzo del metallo giallo è lievitato e quindi le plusvalenze che si possono realizzare sono diventate considerevoli e molti ne approfittavano sfruttando la tassazione agevolata prevista dalla vecchia norma.

Di seguito riportiamo degli esempi che consentano di comprendere meglio l'aspetto fiscale.

Nel primo caso abbiamo a disposizione la documentazione di acquisto, si pagherà quindi il 26% sul guadagno conseguito (vendita - acquisto):

COSTO DI ACQUISTO	10.000
VALORE DI VENDITA	20.000
PLUSVALENZA	<u>10.000</u>
IMPOSTA DOVUTA	2.600

Nel secondo caso invece non si ha la documentazione di acquisto, per cui si pagherà il 26% sulla plusvalenza presunta ora pari al prezzo di vendita:

COSTO DI ACQUISTO	Nd
VALORE DI VENDITA	20.000
PLUSVALENZA	<u>20.000</u>
IMPOSTA DOVUTA	5.200

Si nota come la tassazione è praticamente il doppio nel nostro esempio, ma l'effetto è ancora maggiore se consideriamo la vecchia regola, non più applicabile, in cui si considerava una plusvalenza pari al 25% del valore di vendita:

COSTO DI ACQUISTO	Nd
VALORE DI VENDITA	20.000
PLUSVALENZA	<u>5.000</u>
IMPOSTA DOVUTA	1.300

Viene meno quindi la prassi ultimamente molto diffusa di non dichiarare il valore di acquisto in quanto a fronte dell'aumento del valore dell'oro conveniva la plusvalenza presunta del 25%.

L'imposta così calcolata andrà poi inserita nella dichiarazione dei redditi e quindi versata secondo le consuete modalità che vedremo meglio in seguito.

Nota: ai fini della determinazione della plusvalenza si considerano ceduti per primi i metalli preziosi acquistati in data più recente (criterio LIFO), a meno che non si riesca a dimostrare con prove tangibili che si sia rivenduto il metallo più vecchio.

La tassazione ovviamente sussiste anche se ho comprato e/o venduto l'oro all'estero. L'imposta infatti va calcolata e pagata indipendentemente dalla nazionalità dell'intermediario e della società tramite cui si è operata la compravendita. Pertanto i residenti fiscali in Italia sono sempre tenuti a pagare le plusvalenze secondo le modalità previste dalla legge italiana.

Come per qualsiasi investimento finanziario, se ho rivenduto l'oro ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, conseguo una minusvalenza che posso dichiarare e portare in compensazione con altre plusvalenze in regime dichiarativo conseguite nell'anno o nei 4 anni successivi.

I conti metallo

Molti investitori italiani hanno sfruttato i cosiddetti conti metalli o vault presenti in Svizzera o in altri paesi esteri. I conti metallo sono proposti in diverse banche svizzere (es. Migros, Coop, Raiffesen, BSI ...) , mentre i vault più noti sono: Pro Aurum, Bullion Vault, Gold Money etc.

La natura di questi conti e depositi può variare, per questo suggeriamo comunque di verificarlo sul loro sito.

Solitamente si configurano come depositi a supporto dell'acquisto di metallo fisico, specialmente oro (ma non solo) che viene allocato e tenuto in custodia presso depositi della società. Si può quindi effettuare un investimento in oro fisico senza il bisogno della custodia, pagando ovviamente commissioni per questo servizio. E' comunque di solito sempre possibile il ritiro fisico del metallo.

Il deposito avviene effettuando un bonifico alla società che utilizzerà questo denaro nell'acquisto di metallo fisico in base alle istruzioni del depositante.

Precisiamo che in Svizzera la normativa antiriciclaggio prevede che gli acquisti inferiori ad un controvalore di merce fino a CHF 25.000 (franchi svizzeri) possano essere eseguiti in forma anonima. Ciò non vuol dire che il conto non sia intestato a te, ma che non avviene un effettivo riconoscimento e viene rilasciata una fattura anonima, non nominativa. Ma se la merce

supera questo valore, le fatture devono essere intestate, verrà quindi richiesto un documento di identità e la firma di un semplice formulario attestante che sei l'avente diritto economico della merce acquistata.

Il conto metalli o vault funge quindi da deposito virtuale e da base d'appoggio per la negoziazione di oro, argento, platino oppure palladio. Il conto viene gestito solo a livello contabile, in modo paragonabile a un conto in valuta estera.

Dal punto di vista fiscale è quindi assimilabile alla detenzione di oro fisico (in questo caso custodito all'estero) e di un eventuale deposito in denaro che funge come un conto deposito da appoggio alla regolamentazione delle operazioni di compravendita in metallo. Andrà quindi dichiarato sia l'oro fisico (e i relativi guadagni) che l'eventuale somma non investita depositata sul conto virtuale.

Dichiarazione fiscale

Veniamo quindi alla dichiarazione fiscale in Unico.

L'oro da investimento detenuto all'estero (sia presso cassette di custodia, sia presso conti metallo o vault con custodia fisica dell'oro) deve esser dichiarato tramite :

- compilazione del riquadro RW
- dichiarazione delle plusvalenze (o minusvalenze) in RT

Riquadro RW

L'oro fisico detenuto all'estero va dichiarato nel riquadro RW (anche quello nelle cassette di sicurezza). La dichiarazione serve solo ai fini del monitoraggio fiscale, è stato infatti chiarito che i metalli preziosi non siano soggetti all'Ivafe.

Non esiste più una soglia di esenzione per i capitali detenuti all'estero, eccetto per i conti correnti o depositi. L'oro fisico detenuto all'estero deve quindi sempre esser dichiarato. Precisiamo inoltre che nel caso al 31/12 (o alla chiusura del rapporto), oltre alla parte detenuta in metallo fisico, ci sia una quota ancora depositata in forma liquida sul conto di appoggio, anche quest'ultimo andrà dichiarato alla stregua di un conto deposito (salvo che la sua natura sia più simile ad un conto corrente, in tal caso andrà dichiarato come tale).

Rimandando alla "Guida Ivafe" per tutti i dettagli, vediamo velocemente come compilare il quadro RW per dichiarare l'oro da investimento. Non essendo soggetto a Ivafe, non andranno compilate le relative caselle.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	
,00				,00		,00	
13		14		15		16	
,00				,00		,00	
17		18		19		20	
,00		,00		,00		,00	
21		22		23		24	

1. codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
 - 1 proprietà (caso tipico dell'oro)
 - 2 usufrutto
 - 3 nuda proprietà
 - 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
2. deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo
3. codice di individuazione del bene, rilevato dalla "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria". Per l'oro il codice è il 10
4. codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri". La Svizzera è 071
5. indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento situato all'estero;
6. codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
 - 1 valore di mercato (è il caso più tipico per l'oro da investimento visto che esiste un mercato e una quotazione giornaliera);
 - 2 valore nominale;
 - 3 valore di rimborso;
 - 4 costo d'acquisto;
 - 5 valore catastale (per immobili);
 - 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
7. valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività (se non in euro, convertito in euro sulla base del cambio medio mensile del mese di riferimento). Si dovrà inserire il controvalore iniziale dell'oro fisico o del deposito;
8. valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività (se non in euro, convertito in euro sulla base del cambio medio mensile del mese di riferimento). Si deve indicare il controvalore dell'oro al 31/12 o alla data di chiusura del conto (valore di mercato risultante dalla documentazione dell'intermediario o in mancanza, calcolato sulla base del valore di mercato al 31/12);
9. non applicabile per l'oro

I successivi righe riguardano l'Ivafe e l'Ivie, non sono quindi da compilare.

20. **la casella è da barrare** in quanto si adempie ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma non si è tenuti alla liquidazione dell'IVAFE e quindi nemmeno alla compilazione del rigo RW6;
22. e 23. inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. In pratica va qui segnalato il codice fiscale dell'eventuale cointestatario e/o del delegato (con potere di prelievo) sul conto metallo o vault.
24. barrare la relativa casella se i cointestatari sono più di due.

Plusvalenze – quadro RT

Le plusvalenze, o le minusvalenze, calcolate come descritto in precedenza, vanno infine dichiarate nel quadro RT.

Rimandiamo alle istruzioni sul quadro RT della guida “Dichiarazione Fiscale” per la compilazione della sezione II, dove potranno esser dichiarate le plusvalenze tassate al 26% derivanti dalla vendita di oro fisico nel corso dell'anno. Come già indicato, si segue il criterio LIFO per cui si dà per assunto che si sia venduto l'oro acquistato più di recente, salvo che non si riesca a dimostrare che si è venduto una partita di oro acquistata in precedenza.

Sottolineiamo che la plusvalenza viene acquisita solo al momento della vendita, non va quindi dichiarato alcun reddito anche se al 31 dicembre ci si ritrova con una plusvalenza virtuale non ancora realizzata.

Ricordiamo infine l'importanza di dichiarare anche eventuali minusvalenze nell'anno di competenza. Solo dichiarandole infatti potranno esser compensate con plusvalenze conseguite nello stesso anno o nei quattro anni successivi.

Gli investimenti in beni rifugio – i diamanti

L'oro è un bene rifugio per antonomasia. Un altro bene rifugio che negli ultimi anni ha avuto un ampio riscontro tra gli investitori italiani sono i diamanti. Anche se la sua fama è stata rovinata dalle banche che lo hanno venduto a prezzi gonfiati, provocando poi una serie di scandali. Già ai tempi non a caso ti sconsigliamo di acquistarli in banca! Potrai scoprire perché nella guida “Investire in Diamanti” del nostro amico Mirko.

Perché investire in diamanti?

- è un bene rifugio che consente di ottimizzare la diversificazione del tuo portafoglio finanziario e immobiliare;
- è un investimento esentasse, non si paga imposta di bollo o capital gain sulle plusvalenze o tassa di successione;
- consente di mantenere l'anonimato. Non c'è nulla di segnato in banca o su qualche registro;
- è facilmente trasportabile e può passare di mano in mano senza lasciare tracce al Fisco, ai creditori o agli eredi;
- può essere un ottimo regalo per figli, nipoti e ovviamente la dolce metà.

Il diamante si presta bene quindi, soprattutto di questi tempi, come soluzione ideale per evitare patrimoniali, imposte sui risparmi e tasse di successione. Tutto legalmente. Il momento è propizio per investire in diamanti:

- il rendimento è superiore alle alternative di investimento del mercato finanziario e immobiliare
- consente di evitare attuali e future tassazioni della ricchezza
- sul mercato italiano sono presenti opportunità e prezzi mai così competitivi e in linea con i migliori mercati internazionali (ma non è facile trovarli, per questo godrai del bonus esclusivo per sapere cosa, come e dove acquistarli).

La guida “Investire in Diamanti” di Mirko Quaranta la trovi su Amazon: <https://amzn.to/3vaCokM>